



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

23



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R0103088800000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

Nella parte della legislazione il presente numero pubblica un *Motu proprio* del Regnante Pontefice Francesco che trasferisce dalla Congregazione per il Clero al Pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione la competenza in materia di gestione dei Santuari. Il motivo è espresso in Premessa al provvedimento: “Per sua stessa natura ... il Santuario è un luogo dove la proclamazione della Parola di Dio, la celebrazione dei Sacramenti ... e le testimonianze della Carità esprimono il grande impegno della Chiesa per l’Evangelizzazione”. Mutano i luoghi dell’evangelizzazione, ecco perché la Chiesa deve mostrarsi sempre fedele alla tradizione, ma capace di adattarsi alle circostanze di tempo e di luogo che la storia modifica costantemente.

La scelta di pubblicare anche un atto di una chiesa particolare, quale il decreto dell’Arcivescovo di Monreale, in Sicilia, che costituisce indubbiamente un’eccezione per la Rivista, è conseguenza dell’importanza simbolica della materia trattata. Il divieto per chiunque faccia parte, aderisca o comunque abbia rapporti di connivenza con la mafia di fare da padrino al battesimo e/o alla cresima costituisce un atto importante. Esso, infatti, segna una presa di distanza rispetto ai fenomeni criminali, cui va dato il giusto risalto. Per una volta ancora, si afferma l’irriducibile alterità tra fede cristiana e fenomeno mafioso.

Nella parte giurisprudenziale, la Rivista pubblica una interessante sentenza *coram* Sciacca della Rota romana in tema di timore.

Lettera Apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco *Sanctuarium in Ecclesia*

con la quale si trasferiscono le competenze sui Santuari al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione

1. Il Santuario possiede nella Chiesa una «grande valenza simbolica»¹ e farsi pellegrini è una genuina professione di fede. Attraverso la contemplazione dell'immagine sacra, infatti, si attesta la speranza di sentire più forte la vicinanza di Dio che apre il cuore alla fiducia di essere ascoltati ed esauditi nei desideri più profondi². La pietà popolare, che è una «autentica espressione dell'azione missionaria spontanea del Popolo di Dio»³, trova nel Santuario un luogo privilegiato dove poter esprimere la bella tradizione di preghiera, di devozione e di affidamento alla misericordia di Dio inculturati nella vita di ogni popolo.

Fin dai primi secoli, infatti, si pensò al pellegrinaggio anzitutto verso i luoghi dove Gesù Cristo aveva vissuto, annunciato il mistero dell'amore del Padre e, soprattutto, dove si trovava un segno tangibile della sua risurrezione: la tomba vuota. I pellegrini, successivamente, si misero in cammino verso i luoghi dove, secondo le diverse tradizioni, si trovavano le tombe degli Apostoli. Nel corso dei secoli, infine, il pellegrinaggio si estese anche a quei luoghi, diventati ormai la maggioranza, dove la pietà popolare ha toccato con mano la misteriosa presenza della Madre di Dio, dei Santi e dei Beati⁴.

2. I Santuari permangono fino ai nostri giorni in ogni parte del mondo come segno peculiare della fede semplice e umile dei credenti, che trovano in questi luoghi sacri la dimensione basilare della loro esistenza credente. Qui sperimentano in modo profondo la vicinanza di Dio, la tenerezza della Vergine Maria e la compagnia dei Santi: un'esperienza di vera spiritualità che non può essere svalutata, pena il mortificare l'azione dello Spirito Santo e la vita di grazia. Molti Santuari sono stati a tal punto percepiti come parte della vita delle persone, delle famiglie e delle comunità da aver plasmato l'identità di intere generazioni, fino ad incidere sulla storia di alcune nazioni.

Il grande afflusso di pellegrini, la preghiera umile e semplice del popolo di Dio alternata alle celebrazioni liturgiche, il compiersi di tante grazie che molti credenti attestano di aver ricevuto e la bellezza naturale di questi luoghi permettono di verificare come i Santuari, nella varietà delle loro forme, esprimono un'opportunità insostituibile per l'evangelizzazione nel nostro tempo.

¹ Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*(2002), 263.

² Cfr V Conferenza Generale dell'Episcopato Latino-americano e dei Caraibi, *Documento di Aparecida*, 29 giugno 2007, 259.

³ Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 122.

⁴ Cfr Pontificio Consiglio della pastorale per i Migranti e gli Itineranti, *Il pellegrinaggio nel grande Giubileo del 2000*(25 aprile 1998), 12-17.

3. Questi luoghi, nonostante la crisi di fede che investe il mondo contemporaneo, vengono ancora percepiti come spazi sacri verso cui andare pellegrini per trovare un momento di sosta, di silenzio e di contemplazione nella vita spesso frenetica dei nostri giorni. Un desiderio nascosto fa sorgere in molti la nostalgia di Dio; e i Santuari possono essere un vero rifugio per riscoprire sé stessi e ritrovare la necessaria forza per la propria conversione. Nel Santuario, infine, i fedeli possono ricevere un sostegno per il loro cammino ordinario nella parrocchia e nella comunità cristiana. Questa osmosi tra il pellegrinaggio al Santuario e la vita di tutti i giorni è un valido aiuto per la pastorale, perché le consente di ravvivare l'impegno di evangelizzazione mediante una testimonianza più convinta. Pertanto, camminare verso il Santuario e partecipare alla spiritualità che questi luoghi esprimono sono già un atto di evangelizzazione, che merita di essere valorizzato per il suo intenso valore pastorale⁵.

4. Per sua stessa natura, dunque, il Santuario è un luogo sacro dove la proclamazione della Parola di Dio, la celebrazione dei Sacramenti, in particolare della Riconciliazione e dell'Eucaristia, e la testimonianza della carità esprimono il grande impegno della Chiesa per l'evangelizzazione; e perciò si caratterizza come genuino luogo di evangelizzazione, dove dal primo annuncio fino alla celebrazione dei sacri misteri si rende manifesta la potente azione con cui opera la misericordia di Dio nella vita delle persone.

Attraverso la spiritualità propria di ogni Santuario, i pellegrini sono condotti con la "pedagogia di evangelizzazione"⁶ ad un impegno sempre più responsabile sia nella loro formazione cristiana, sia nella necessaria testimonianza di carità che ne scaturisce. Il Santuario, inoltre, contribuisce non poco all'impegno catechetico della comunità cristiana;⁷ trasmettendo, infatti, in modo coerente ai tempi il messaggio che ha dato inizio alla sua fondazione, arricchisce la vita dei credenti, offrendo loro le ragioni per un impegno nella fede (cfr 1 Ts 1,3) più maturo e consapevole. Nel Santuario, infine, si spalancano le porte ai malati, alle persone disabili e, soprattutto, ai poveri, agli emarginati, ai rifugiati e migranti.

5. Alla luce di queste considerazioni risulta chiaro che i Santuari sono chiamati a svolgere un ruolo nella nuova evangelizzazione della società di oggi e che la Chiesa è chiamata a valorizzare pastoralmente le mozioni del cuore che si esprimono attraverso le peregrinazioni ai Santuari e ai luoghi di devozione.

Perciò, volendo favorire lo sviluppo della pastorale che viene svolta nei Santuari della Chiesa, ho deciso di trasferire al Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione le competenze che, in virtù dell'art. 97, 1° della Cost. ap. *Pastor Bonus*, erano finora attribuite alla Congregazione per il Clero e anche quelle previste nell'art. 151 della medesima Costituzione riguardo ai viaggi per motivi di pietà, senza pregiudizio, però, dei compiti delle legittime Autorità ecclesiastiche e di quelli che, in virtù di leggi speciali, spettano ad altri organismi nei confronti di determinati Santuari.

Di conseguenza, stabilisco che in avvenire sarà compito del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione:

⁵ Cfr Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 124.126.

⁶ Paolo VI, Esort. ap. *Evangelii nuntiandi*, 48.

⁷ Cfr Pontificio Consiglio della pastorale per i Migranti e gli Itineranti, *Il Santuario, memoria, presenza e profezia del Dio vivente* (8 maggio 1999), 10.

- a) l'erezione di Santuari internazionali e l'approvazione dei rispettivi statuti, a norma dei cann. 1232-1233 CIC;
- b) lo studio e l'attuazione di provvedimenti che favoriscano il ruolo evangelizzatore dei Santuari e la coltivazione in essi della religiosità popolare;
- c) la promozione di una pastorale organica dei Santuari come centri propulsori della nuova evangelizzazione;
- d) la promozione di incontri nazionali e internazionali per favorire un'opera comune di rinnovamento della pastorale della pietà popolare e del pellegrinaggio verso luoghi di devozione;
- e) la promozione della specifica formazione degli operatori dei Santuari e dei luoghi di pietà e devozione;
- f) la vigilanza affinché venga offerta ai pellegrini, nei luoghi di percorrenza, una coerente e sostenuta assistenza spirituale ed ecclesiale che permetta il maggiore frutto personale di queste esperienze;
- g) la valorizzazione culturale e artistica dei Santuari secondo la *via pulchritudinis* quale modalità peculiare dell'evangelizzazione della Chiesa.

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera apostolica in forma di *Motu Proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano *L'Osservatore Romano*, entrando in vigore quindici giorni dopo la promulgazione, e quindi inserito negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato nella Città del Vaticano l'11 febbraio 2017, Memoria liturgica di Nostra Signora di Lourdes, anno IV di pontificato.

Francesco

Arcidiocesi di Monreale

Decreto

E' usanza antichissima della Chiesa dare al battezzando un padrino o una madrina, il cui compito, grave e delicato, è assisterlo, se adulto, nell'iniziazione cristiana, e presentarlo al battesimo con i genitori, se bambino, e parimenti cooperare affinché conduca una vita cristiana conforme al battesimo.

Anche il cresimando, per quanto possibile, è previsto che sia assistito da un padrino, il cui compito è provvedere che si comporti come vero testimone di Cristo e adempia fedelmente gli obblighi inerenti allo stesso sacramento.

Il can. 874 del Codice di diritto canonico prevede che per essere ammesso all'incarico di padrino vi sia una condotta di vita conforme alla fede e all'incarico che si assume. Tutti coloro che, in qualsiasi modo deliberatamente, fanno parte della mafia o ad essa aderiscono o pongano atti di connivenza con essa, debbono sapere di essere e di vivere in insanabile opposizione al Vangelo di Gesù Cristo e, per conseguenza, alla sua Chiesa.

Pertanto, visti i cann. 8723, 874, 892 e 893 C.I.C.;
sentito il Consiglio presbiterale;

DECRETO

che non possono essere ammessi all'incarico di padrino di battesimo e di cresima coloro che si sono resi colpevoli di reati disonorevoli o che con il loro comportamento provocano scandalo; coloro che appartengono ad associazioni di stampo mafioso o ad associazioni più o meno segrete contrarie ai valori evangelici ed hanno avuto sentenza di condanna per delitti non colposi passata in giudicato.

Dato a Monreale il 15 marzo 2017

Michele Pennisi
Arcivescovo

Rotae Romanae Tribunal – Triveneti seu Veronensis – Nullitatis Matrimonii – 9 gennaio 2009 – coram Sciacca

Matrimonio – Nullità del matrimonio – Consenso – Libertà del – Timore

FACTI ADUMBRATIO

(*Omissis*) 1. - De quo controvertitur matrimonium - et quidem in praesentiarum in secundo iudicii gradu, cum sub die 11 iunii 2005 prolata est a Tribunale Reg. Triveneto affirmativa sententia ob vim et metum viro actori incussum atque ex can. 1682 § 2 Nostro Decreto diei 20 apr. 2007 remissa est causa ad ordinarium alterius gradus examen - celebratum est, viri matre instante, die 25 sept. 1982 Veronensi in paroeciali ecclesia B. M. Auxiliatrici dicata, inter F., vigesimum sextum annum suae aetatis agentem, et 'O.', quattuor annis minorem natu, perlongam post sponsaliciam conversationem, libenter inceptam, quam produxerant partes in iuvenili aetate ambo constitutae, conventa immo adhuc adolescente.

2. - Ast, si diu perduravit sponsaliciam (8 fere annos), celerrima fuit e contra coniugalis convictus conclusio, quae vix quindecim elapsis mensibus ab inito sacro foedere evenit, per viri discessum, anno vero 1983 volvente.

Sub die 26 nov. 1987 'civile' sic dictum divortium sequutum est.

3. - Esto obiter, notatu dignum quod vir, iam anno 1996, obtentaverat obtinere nullitatis matrimonii declarationem ex capite de quo in can. 1095, 2 et 3, quoad seipsum actorem, sed frustra, cum die 11 febr. 1999, aditum Tribunal pro valido statuisset vinculo.

4. - Libello oblato die 27 maii 2002, denuo ipsemet vir ministerium ecclesiastici Iudicis expostulavit nullitate accusans suum matrimonium et quidem ex can. 1103, circa nempe vim et metum sibimet incussum, cuius contentum – uti sane pernotum - substantialiter congruit cum can. 1087, veteris Codicis sub cuius imperio contractae fuere nuptiae.

5. - Primi gradus Tribunal, Regionale videlicet Trivenetum, instructione causae rite expleta, supra memorata sententia, placitis favit viri actoris, qui, plene fidens in Apostolici Tribunalis tuta iustitia, per saltum, uti dicitur, ad Romanam Rotam legitimam interposuit appellationem: exinde Nobis, ad normam can. 1682 § 2 peragendum fuit

6. - Suppleta istructione ad nonnullas diluendas difficultates per auditionem actoris et unius testis, dubio die 31 maii 2007 D. Ponentis concordato, videlicet "an constet de nullitate matrimonii in casu ob vim et metum actori incussum", Nobis hodie respondendum est.

IN IURE

7. - In casu proposito, quod ad meritum spectat, agitur de metu, et quidem de metu reverentiali, de quo in can. 1103, cuius doctrina et iurisprudencia est exploratissima: dein heic satis erit nonnulla dumtaxat essentialia recolligere in puncto iuris lineamenta.

Sciens etenim Ecclesia quanti faciendum sit vinculum amoris in matrimonio et quomodo nullus detur amor sine libertate, cupiens voluntatem nubendi, cum respi-

ciat contractum qui gravissima secumfert onera, quique perpetuum gignit vinculum, expertem esse debere a coactione nullum statuit esse matrimonium absque libertate consensus initum.

8. - Metus - quem ex classica definitione scimus esse mentis trepidationem ob instantem vel futurum periculum - dirimens verificatur quoties ornetur gravitate atque extrinsecitate, necnon detur (ac probetur) nexus causalitatis inter metum incussum et nuptias, ineundas prouti medium necessarium, idest coactum, ad se liberandum a illo gravi 'ab extrinseco, etiam haud consulto' incusso timore.

Aliis verbis in metu quem vocitant "communem" malum, saltem relative, grave esse debet, quale fertur a iurgiis, verberis, minis, verberum, eiectionis, exheredationis, infamiae, necis, et ita porro; in metu autem "reverentialem" satis sit ut reverentiae aliquid accedat aliud, ad voluntatem expugnandam, seu preces, instantiae, suasiones repetitae et importunae, indignatio, quae duratura fore praevideatur, vel animus metum incutientis firmiter determinatus ad id obtinendum.

9. - Ex hisce liquet quod metus gravitas metiri debet nedum obiectiva sub specie, quoad nempe comminati mali obiectum, ast sedulo aestimanda sunt sive in doles, ingenium, condicio ect.tum metum agentis tum metum patientis, necnon genus relationis quae inter eosdem currit atque eos astringit: indignatio parentis, eiusdem minae, repetitae preces, instantiae et ita porro, sane alium producere valent effectum in filios attenda eorum indole, ingenio, psychica constitutione, utrum trepida ac fragili, ad obsequium prona alteriusque delectamentum an agatur de subiecto, metum patiente, a firma, constanti, immo proterva insolentique indole.

Paucis, videnda erit persedule qualitas personarum, ut concludi possit sive utrum metus habuerit locum sive de communi an reverentialem actum sit.

Aliis verbis, adsunt sive homines faciles, variis ex causis, ad animi motum atque ad oboedientiam ac reverentiam proclives, sive homines rudioris ac pervicacioris ingenii qui pressiones, esto parentum, minas, precesque importunas parvipendere immo deridere minime haesitant.

10. - Elementum subiectivum, igitur, essenziale est in ponderando hoc genus metus seu reverentialis: qui metus, re quidem vera, dari potest et prouti gravis verificari etsi absit comminatio praecisi mali, vel mali obiective gravis, datis autem peculiaribus ingenio et moribus metum patientis, qui diuturnis precibus, instantiis, pulsionibus minime resistere valet.

IN FACTO

11. - Uti iam scripsimus in Nostro Rotali Decreto diei 20 apr. 2007, quo causa ad ordinarium alterius gradus examen remissa est, primi gradus sententia tenet virum contraxisse, invitum, propter matris vehementem impulsionem ad ineundas nuptias sine ulla mora quavis dilatione remota, potissimum attento, enimvero, quod vir erga matrem arctissimo vinculo propensionis ac submissionis prorsus astringebatur, sive ob ipsius viri trepidantem animum debilemque voluntatem, sive ob matris imperiosum ingenium.

12. - "E' fondamentale stabilire - edixere RR. Giudices Tribunalis Triveneti - il nesso causale fra le pressioni materne e la decisione coniugale...La sua (actoris) fragilità psicologica, il rapporto di soggezione con la madre, le effettive e pesanti pressioni di quest'ultima risultano determinanti nella scelta matrimoniale ... In sintesi - pergit appellata sententia - al Collegio giudicante risulta provato sia lo stato di dipendenza dell'attore dalla madre; sia la contrarietà dello stesso attore al matrimonio; sia l'azione coattiva della madre per spingere il figlio a non interrompere i preparativi per le

nozze; sia infine la relazione causale tra azione coattiva e decisione matrimoniale”.

13. - Ad rem, continuo memorari praestat quod vir – uti recolimus in factis specie - iam accusaverat vinculi nullitatem ob propriam incapacitatem consensualem, quae, si in praecedenti iudicio non satis probata fuit, attamen palam significatur quidam gradus psychicae debilitatis - licet gravitatem non attingens nec veram anomaliam denotans – viri proni ac proclivis ab abdicandum voluntati alterius, matris in casu.

“I miei genitori - scripserat vir in libello die 27 maii 2002 porrecto – di principi severi e rigidi, pretendevano dai figli rispetto ed obbedienza assoluta. Era mio padre che dettava le regole e mia madre si adoperava perché fossero sistematicamente rispettate...per loro era inccepibile avviare un rapporto sentimentale senza ufficializzarlo come fidanzamento e concluderlo poi con il matrimonio. In particolare, nel mio caso – prosequitur actor – era assolutamente doveroso sposare O. alla quale, soprattutto mia madre si era molto affezionata anche grazie ai suoi brillanti risultati scolastici (aliter ac vir, ad rem exiguus) e professionali che la rendevano ai suoi occhi particolarmente meritevole. Dopo lo slancio iniziale, però, i miei sentimenti si erano affievoliti... (Quamobrem) a nozze già organizzate, la grave malattia di cui era affetta la madre di O., sembrò comportare la necessità di un rinvio che a me offriva l’occasione per sospendere lo sposalizio che, a quel punto, non volevo più celebrare... Ma quando mia madre conobbe tale decisione, apriti cielo! Ella cominciò a porre in essere una incessante sequela di insistenze, pressioni, argomentazioni, vincendo tutte le mie debolissime resistenze e, alla fine, come del resto avevo sempre fatto, mi adattai a seguire la sua volontà”.

14. - Etenim actor, sua ex parte, se tenet ‘insicuro, di pochissima fiducias in me stesso. Purtroppo mi appoggiavo quasi esclusivamente ai suggerimenti della mamma...In genere sono stato sempre indeciso...mi sono lasciato guidare dalla madre e dal fratello maggiore”.

15. - Mater ipsa, metum incutiens, admittit:

“confesso che io ho fatto di tutto, fino ad umiliarmi, perché non si attuasse il rinvio di cui avevano parlato...mi sono opposta con forza al rinvio... ero assolutamente convinta che questo matrimonio si doveva fare, e per questo ho fatto pressioni sia su F., sia su O. perché questo matrimonio si facesse e si facesse subito”.

16. - “Riconosco che soprattutto da parte di sua madre vi era un atteggiamento estremamente protettivo, secondo me in maniera eccessiva, fino a pilotarlo nelle sue scelte e a lasciargli ben poco spazio nel determinarsi in maniera autonoma”, deponit Maria, viri matertera (cui concinunt testes Susanna et Aloisius)... Appena la madre di F. seppe di questa intenzione (postergandi nempe matrimonium aegritudinis causa matris conventae) cioè di rinviare la data delle nozze, si dette da fare su tutti i fronti e in maniera particolarmente insistente perché ciò non si verificasse. Voleva a tutti i costi che la data di nozze fosse mantenuta ... Mia sorella aveva paura ... che dal rinvio si passasse alla revoca delle nozze”.

17. - Quam, revera, actor tenet prouti propriam intentionem, sicuti ipsemet nedum ex suprarelato libello, sed tempore quidem non suspecto, pendente causa de incapacitate, perito ex off. candide confessus erat, uti perspicue adnotaverat appell. sententia:

“Non va sottovalutata la trascrizione del colloquio dell’attore con il perito d’ufficio (quando perciò evidentemente non era ancora stato previsto il capo attuale del timore): “A quel punto appreso della malattia della madre, O. propose di rimandare le nozze ed io, quasi felice, ero sul punto di accettare perché mi piaceva rinviarle; in cuor mio non mi sentivo di affrontare il passo e ritenevo vi fosse negli eventi che si succedevano, un segnale chiaro del destino che mi indicava che dovevo lasciar

perdere. Non avevamo però fatto i conti con mia madre”.

18. - Non parvi ponderis - ad hoc, scil. ad probandam fragilem viri indolem quae ferax novale obtulit maternis impulsionebus pro nuptiis sine ambagibus celebrandis – sunt, procul dubio, attento quod exaratae fuerunt tempore non suspecto, cum pendebat praefata causa circa viri praetensam incapacitatem consensualem, relationes peritales, una ex parte exarata a d.re J.P. G., ex. off. altera, dr.is P. G. M..

Asserit Peritus G.:

“Il sig. F. ha presentato nella coppia maggiori elementi di fragilità personale, originati da un sentimento di inferiorità molto precoce, alimentato da dinamiche familiari, vissute sempre in chiave lesiva nei suoi riguardi... ha mantenuto una profonda insicurezza interiore... ritengo che al momento delle nozze vi fosse nel sig. F. un grave vissuto nevrotico con intensi sentimenti di inferiorità, sfiducia nelle proprie capacità ed immaturità affettiva...”.

Quibus assertis congruit, ipsis fere verbis, relatio ex off. dr.is P. G. M., ubi inter alia legitur:

“La madre del periziando condizionò ogni scelta del soggetto, gli impedì il raggiungimento del senso di responsabilità e di autonomia di uomo adulto, conseguentemente il figlio si rimetteva costantemente alle sue decisioni e si appoggiava quasi totalmente a lei... Ritengo che al momento delle nozze vi fosse nel sig. T. un grave vissuto nevrotico di immaturità affettiva.

19. - “Questa valutazione diagnostica - adnotavere RR. Judices Trib. Triveneti in appellata affirmativa sententia - quantunque non necessariamente porti alla conclusione di incapacità consensuale, deve essere comunque tenuta nel debito conto in riferimento ad un elemento qualificante del procedimento in atto, cioè la tipologia del rapporto fra madre e figlio, un rapporto condizionante al di là del consueto e reso possibile sia dalla vulnerabilità del figlio che dalla personalità della madre, la quale appare come una persona decisa, dalla volontà forte, una donna capace di esercitare un forte ascendente sul figlio”.

In hisce habemus quae satis ostendere valent voluntatem actoris imparem fuisse resistendi voluntati matris, siquidem heic non est sermo de omnimoda consensuali incapacitate quae, iam accusata, negativam rettulit sententiam, sed de vulnerato consensu, ob reverentialem metum.

20. - Circumstantiae ipsae thesi actoris haud obstare viderentur, et cum primis subitanea finis coniugalis convictus a viro effecta, necnon pressiones ex parte matris viri pro coniugali convictu proseguendo.

21. - Credibilitas viri plene a primi gradus Judicibus agnoscitur, siquidem - muliere ipsamet fatente - vir noluit dare expetenti mulieri conspicuam pecuniae summam: “Quando ho saputo che F. aveva intenzione di iniziare una nuova causa di nullità dopo l’esito negativo della prima – responderat mulier conventa Judici interroganti, quodammodo experiens, tali modo, semetipsam iustificare – ovviamente ho avuto una reazione di disappunto per ciò che io ritenevo una perdita di tempo. Ed è stato proprio per mettere in evidenza che ritenevo una perdita di tempo questa nuova causa, con nuove udienze e convocazioni, che gli ho detto che, se lui mi dovesse risarcire tutto il tempo che ho perso come professionista, dovrebbe darmi almeno 20 milioni”. Ita mulier.

Quam ob rem, optimo quidem iure, Appellati Judices adfirmaverunt:

“Il fatto che F. rifiuti ogni compromesso in questo senso nonostante il suo vivo desiderio della nullità, depone invece per sincerità di quest’ultimo”.

22. - PP. Domini, attamen, censuerunt oculos sedulo vertendos esse ad peculia-

rem diluendam difficultatem circa nempe non satis manifestam aversionem viri in mulierem aut in nuptias ipsas, uti videtur apparere ex depositionibus testis N.: “F. manifestava maggiormente di essere innamorato di O.”; vel ex quibusdam ipsius actoris verbis, hac illac prolatis: “...le volevo bene... mi rendevo conto che questa (zelotypia) denotava il mio profondo legame per lei”.

23. - Quam ob rem ad quamlibet dubitationem fugandam ac moralem certitudinem, in tanti negotii rem, adipiscendam, causam ad alterius gradus remiserunt examen, ut per profundiore investigationem in nova instructione perficiendam, plena veritatis processualis splendescere posset lux.

24. - Et quidem vir actor, iterum auditus, sibimet constans firmo mansit sermone: “Mi viene letta la mia deposizione: la confermo. Inizialmente i miei sentimenti nei confronti di O.a erano forti: mi piaceva soprattutto fisicamente. Nel corso del fidanzamento cominciarono a darmi fastidio alcuni suoi atteggiamenti; ciò era dovuto in parte alla mia gelosia, in parte perché notavo che O. tendeva a pavoneggiarsi quando qualcun altro le faceva degli apprezzamenti. Anche l’abbigliamento divenne talvolta motivo di contrasto. In questo ammetto che ero totalmente succube delle indicazioni di mia madre, non solo rivolte al mio modo di vestire, ma anche a quello di O. P.e. insistesse con me fino allo stremo perché O. si lasciasse crescere i capelli lunghi. Ciò creava disappunto perché O. non sempre accettava le disposizioni di mia madre ed io mi trovavo così fra due fuochi”.

25. - Vir, igitur, in sua enarratione, nectum operavit discrimen inter verum amorem, qui nuptialem aversionem respuit et praevalens physicum invitamentum, quod pertinet ad consummandas libidines cum socia atque prorsus potest plene coexistere cum aversione, sive in nuptias ipsas sive in sociam prorsus libidinis.

26. - De aversione deposuerat, inter alios, testis S., ex quibus adseverationibus erui potest et viri quaedam mulierositas, quae aversionem in conventam ulterius probat: “Sia dalle sue confidenze sia dai suoi atteggiamenti era chiaro che F. non era innamorato di O.... un segno chiaro che il rapporto di F. con O. non era intenso è dato dal fatto che lui non disdegnava di coltivare contemporaneamente altre relazioni. Io stessa sono stata per un certo periodo, mi pare circa due mesi, in relazione affettiva con lui, precisamente verso la fine del 1981”.

27. - “Nel corso del fidanzamento – prosequitur actor in suo vadimonio coram Rota – emerse anche una differenza di carattere. Mentre io ero affettuoso e mi aspettavo che anche O. lo fosse con me, e che cambiasse in questo senso. Anzi le cose peggiorarono quando fu assunta a lavorare in banca. Lei infatti era totalmente presa dal lavoro e dalle novità, ed io mi sentivo trascurato. A volte si spingeva anche a fare confronti tra la sua bravura e la mia capacità di emergere... Mi sentii non solo trascurato ma anche svalutato”.

28. - Hisce positis nihil mirum si – uti pergit vir in vadimonio praesentis iudicii gradus – “i miei sentimenti nei riguardi di O. erano radicalmente mutati, rispetto all’inizio del fidanzamento. Anche relazioni con altre ragazze mi avevano fatto prendere coscienza che lei non era la persona che volevo sposare. Nello stesso tempo non avevo il coraggio, né allora c’era la possibilità, di affrontare direttamente mia madre. Mia madre infatti aveva già deciso che mi sarei sposato con O. Temevo reazioni spropositate da parte sua. Preciso che già mi era capitato di subire un “lavaggio del cervello” perché una volta, al mare, le avevo confidato di essermi innamorato di un’altra ragazza e di voler lasciare definitivamente O., ma mia madre fu irremovibile. L’unica arma che riuscii ancora ad usare fu quella di inventare scuse per rimandare il più possibile la data del matrimonio. Presi per esempio la scusa dell’appartamento che

mi era stato proposto dai miei, dicendo che non era adatto. Io non volevo sposarla; il problema semmai era farlo capire a mia madre e ad O.”.

29. - Quoad vehementiam atque asperrimam matris indolem - quae tantum potuit in virum, quem a relatione peritali, non suspetco tempore peractam, scimus pronum, a fluxo ingenio, debilem et matri valde adstrictum, nefarium eloquentissimumque exstat exemplum, in eo quod, adserente viro minime contradicto: “mia madre arrivò al punto di far abortire la fidanzata di mio fratello”.

30. - Nova coram Rota audita est testis nempe Nives, quae plene confirmat debilem viri characterem, qui imperiosae matri facile agenti praebebat provinciam, et viri aversionem in mulierem:

“Ho conosciuto circa nel 1990 il sig. F. ... era un ragazzo molto buono, in quanto tale era succube della madre, che era una madre-padrone, nel senso che secondo me era lei a gestire tutta la famiglia. F. in ogni sua scelta teneva sempre presente il parere della madre, e si prodigava a non dispiacerla. Anche quando F. litigava con lei, comunque ritornava sulle sue posizioni e la ascoltava. Lui a volte brontolava, ma di fatto la teneva come punto fisso. F. era succube della madre; il padre era presente, ma meno influente... F. aveva un carattere buono, sostanzialmente normale. Era certamente insicuro, come me si apriva... Segni d'affetto tra loro, nonostante li frequentassi spesso, non ne ho mai visto... non si spingevano più di un semplice abbraccio... col trascorrere del fidanzamento si notava che era sempre più freddo nei suoi confronti”.

Ex toto igitur complexu causae, aversione ex parte viri actoris in mulierem probata, necnon eiusdem actoris credibilitate, censuerunt PP.DD. de invitis nuptis certo constare.

31. - Hisce omnibus tum in iure tum in facto sedulo perpensis, Nos infrascripti Patres Auditores de Turno, pro Tribunali sedentens et solum Deum prae oculis habentes, Christi nomine invocato, declaramus, decernimus ac definitive sentiantiamus, proposito dubio respondententes:

AFFIRMATIVE, SEU CONSTARE DE NULLITATE MATRIMONII, IN CASU, OB VIM ET METUM VIRO ACTORI INCUSSUM. (*OMISSIS*)